

F.A.Q.

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) nonché delle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4 per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex artt. 157, comma 1 e 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria relativo a parte del compendio demaniale denominato "Casa Naager" sito a Venezia, Cannaregio n. 5030, 5030/A, 5030/B (parte VED0141).

1.

D: con riferimento alla procedura in oggetto si chiede se il professionista candidatosi individualmente può soddisfare il requisito relativo al gruppo di lavoro nella fase successiva in caso di invito, come mandatario di operatori riuniti.

Si chiede inoltre conferma se il restauratore specializzato debba essere iscritto al MEPA.

R: Come previsto dal paragrafo 9 dell'Avviso "La richiesta di invito dovrà pervenire da operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, fermo restando che il professionista candidatosi individualmente, **in quanto autonomamente qualificato**, potrà comunque partecipare alla successiva procedura negoziata quale mandatario di operatori riuniti, **purché abilitati al MePA**, Bando "Gestione degli Immobili", categoria "Servizi", area merceologica "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale".

Tanto premesso, codesto operatore economico potrà indicare il gruppo di lavoro anche successivamente, purchè al momento della manifestazione di interesse lo stesso singolo professionista soddisfi i requisiti di qualificazione richiesti al punto 3) del paragrafo 8, nonché quelli generali ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Con riferimento alla figura del restauratore specializzato, si conferma la necessità che lo stesso, qualora mandante di RT, sia iscritto al MEPA.

2.

D: Per quanto riguarda la categoria E.22 si chiede che vengano considerati, oltre che i lavori fatti nella categoria I/e, anche i lavori fatti prima del 20.12.2013 che riguardavano la categoria I/d (entrata in vigore del D.M. 31.1.2013 n. 143 con il quale sono state individuate le nuove categorie che hanno sostituito le categorie della L. 143/1949) essendoci tra questi anche edifici storici vincolati, poiché prima del DM del 2013 non sussisteva la distinzione tra manufatti storico-artistici esistenti non soggetti a tutela E21-I/d) e quelli soggetti a tutela (E22-I/e).

In altri termini, poiché la tipologia di opere indicate nel bando come parametro di riferimento per la verifica del possesso dei requisiti rientra, vigente la L. n. 143 del 1949, nelle vecchie classi/categorie I/d si chiede l'ammissione alla procedura a tutti gli operatori che dimostrino di aver eseguito opere appartenenti al dette classi/categorie su edifici storici vincolati.

R: Ai sensi della Linea Guida n. 1 ANAC, par. V, pag. 17, *“in relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. Il criterio enunciato deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.”*. In considerazione di quanto sopra ed in relazione all’ID. Opere E.22, si possono considerare qualificati anche gli operatori che dimostrino di aver eseguito servizi di ingegneria ed architettura relativi ad opere appartenenti alla classe/categoria l/d della L. 143/1949, purché su edifici storici vincolati.

IL RUP
Giuseppe Fiorentino